



COMUNE DI ACQUARO

Prov. di Vibo Valentia
AREA TECNICA LL.PP.

**REGISTRO
INTERNO
N°08**
del 21/01/2021

DETERMINAZIONE

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTO DI OPERATORI- CATEGORIA "B" A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE N. 18 ORE SETTIMANALI – PART TIME AL 50%, DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO RISERVATO AI SOGGETTI UTILIZZATI COME LSU/LPU IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ACQUARO. **PRESA ATTO CONCLUSIONE PROCEDURA DI SELEZIONE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di Gennaio nel proprio ufficio,

VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 23.09.2020, con il quale veniva incaricato il sottoscritto Arch. Michele Gagliardi, delle funzioni direttive connesse all'Area Tecnica

VISTI

- lo Statuto comunale vigente;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento regolante le procedure di stabilizzazione presso il Comune di Acquaro;
- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

RICHIAMATE:

- La delibera di Giunta Comunale n. 63 del 01/12/2014 con la quale veniva programmata l'assunzione, con contratto a tempo parziale e determinato, della durata di n. 12 mesi, per n. 26 ore settimanali, di n. 9 lavoratori LSU/LPU, in servizio presso il Comune di Acquaro;
- La delibera di Giunta Comunale n. 103 del 29/12/2015, con la quale è stata disposta la proroga dei contratti in essere con i Lavoratori LSU ed Lpu per la durata di mesi 12 a 26 ore settimanali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 30/12/2016, con la quale il Comune di Acquaro ha stabilito di prorogare i contratti in essere con gli Lsu e Lpu per la durata di 12 mesi a 26 ore settimanali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 04/01/2017 , con la quale il Comune di Acquaro ha stabilito di prorogare i contratti in essere con gli Lsu e Lpu per la durata di 12 mesi a 26 ore settimanali a decorrere dalla data di autorizzazione da parte della Commissione Ministeriale competente ;
- la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 29/12/2017, con la quale si disponeva il rientro dei Lavoratori LSU/LPU nel bacino regionale e non si proseguiva nei rapporti a tempo determinato;

- la delibera di Giunta comunale n. 60 del 03/08/2018, con la quale si approvava lo schema di convenzione con la Regione Calabria per l'utilizzo di n. 9 lavoratori LSU/LPU fino alla data del 31/12/2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 11/02/2019, si stabiliva l'utilizzo fino dei Lavoratori Lsu/Lpu fino alla data del 30/04/2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 29/04/2019 con cui si stabiliva la proroga dell'utilizzo dei suddetti lavoratori fino al 30/10/2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 28/10/2019 con cui si stabiliva la proroga dell'utilizzo dei suddetti lavoratori fino al 31/12/2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 30/12/2019 di estendere la proroga dei progetti approvati con delibera di Giunta Comunale n. 11 dell'11/02/2019 riguardanti i lavoratori LSU/LPU sino al 31 dicembre 2020, in attesa del completamento della procedura di stabilizzazione;
- la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 13/07/2020 avente ad oggetto " Programmazione Triennale del Fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, con la quale si programmava la stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 4 (LSU/LPU) operatori categoria B, posizione economica B1, con contratto a tempo parziale pari a 18 ore settimanali, di cui n. 1 OPERATORE AMMINISTRATIVO da assegnare all'area Amministrativa; n. 1 OPERATORE AMMINISTRATIVO da assegnare all'area tecnica; n. 2 operatori da assegnare all'area tecnica inseriti nell'elenco regionale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della Legge Regionale n. 1/2014, previsto dall'articolo 4, comma 8, del D.L. 31/08/2013, n. 101, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 98 del 2 Ottobre 2018, previo espletamento di prova attitudinale;

RICHIAMATI:

- L' Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con il quale è stata prevista la figura dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili;
- L'Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, con il quale è stata istituita la figura dei lavoratori addetti a lavori di pubblica utilità attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;
- L'Articolo 4, comma 8 del Decreto Legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni", il quale così recita: " Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (ora 31/12/2020) , gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente;
- La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica UORCC.PA del 21/11/2013 n. 5 Punto 6 rubricata "Liste Regionali" stabilisce che "L'articolo 4, comma 8, prevede una normativa dedicata per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (16) e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (17). Nel predetto elenco vengono inseriti i lavoratori

individuati dalle predette leggi, prescindendo dalla natura del rapporto che hanno in essere alla data del 1° settembre 2013 presso le amministrazioni pubbliche che li utilizzano. In sostanza per tali soggetti il reclutamento speciale transitorio, nel rispetto dei presupposti di legge, è applicabile sia se sono ancora LSU o LPU, sia se, nel corso degli anni, hanno stipulato un rapporto di lavoro con l'amministrazione. Ne consegue che per tali soggetti l'anzianità richiesta dal comma 6 si riferisce all'utilizzo, con qualunque tipologia di rapporto presso l'amministrazione pubblica. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei predetti lavoratori le regioni predispongono un elenco regionale secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dal 1° settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6 dell'articolo 4, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente. Per queste categorie di lavoratori il limite di cui al comma 6 dell'articolo 4 va riferito solo ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente. L'assunzione di queste categorie di personale, infatti, è assimilabile a quella prevista per il reclutamento ordinario dall'articolo 36, comma 5-bis, del D.lgs n. 165 del 2001 di cui si è ripetutamente argomentato. Per coloro che sono inseriti in tale lista e sono adibiti a mansioni relative a qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 si applicano le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dall'articolo 4, comma 6, nel rispetto dei limiti ivi previsti compreso quello del valore massimo del 50 per cento delle risorse finanziarie utilizzabili. Lo spirito della norma è quello di consentire alle regioni, con propri interventi legislativi, di disciplinare l'utilizzo di tali liste per consentire la massima riduzione del bacino dei lavoratori iscritti. A tal fine la programmazione delle assunzioni può tenere conto delle facoltà assunzionali e dei posti disponibili in dotazione organica negli enti territoriali dell'ambito regionale che manifestano interesse all'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori, privilegiando tale assunzione nell'ente utilizzatore e, in subordine, in caso di mancanza, in capo all'ente utilizzatore dei presupposti di legge previsti per poter procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche presso altri enti territoriali che abbiano le condizioni necessarie. Le proroghe previste dall'articolo 9 possono essere disposte presso l'ente utilizzatore che ha le condizioni ordinamentali e finanziarie previste per le proroghe, oppure presso altro ente territoriale che è interessato alla stabilizzazione del rapporto. E' utile precisare che nel quadriennio medesimo, nel rispetto di quanto sopra illustrato, gli enti territoriali che procedono ad assunzioni di personale delle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, devono attingere all'elenco di cui al comma 8, dell'articolo 4;

- L'articolo 4 comma 6 del Decreto Legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, il quale così recita: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore;

- L'articolo 1 comma 426 della Legge n. 190/2014 " In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
- La Legge della Regione Calabria n. 1 del 13/01/2014 ad oggetto " Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. del 31/08/2013 n. 101 convertito in legge 30 Ottobre 2013 n. 125;
- L'articolo 1 della predetta legge regionale che disciplina l'istituzione dell'elenco regionale dei Lavoratori LSU/LPU;
- L'articolo 20 del D.lgs n. 75/2017 : 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
 - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
- 2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo.

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

- L'articolo 20, comma 14, del D.Lgs n. 75/2017 che testualmente stabilisce “Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri

previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4”;

- L'articolo 1, comma 209, 211, 212 della Legge n. 147/2013 : “209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. 211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione;

- la circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 laddove si stabilisce che “ l'articolo 20 comma 14, è finalizzato a favorire il superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità del precariato. La norma interviene:

1. posticipando al 31 dicembre 2020 il termine finale del 31 dicembre 2018 entro il quale, in base al combinato disposto dell'articolo 4, comma 8, del d.l. 101/2013 e dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è possibile definire i processi di assunzione dei soggetti interessati;

2. ampliando il bacino delle risorse finanziarie utilizzabili, atteso che è possibile ricorrere, oltre ai finanziamenti statali e regionali e alle facoltà assunzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente, anche all'utilizzo della spesa storica, ove sostenibile a regime, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017;

3. consentendo di neutralizzare, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al calcolo della propria spesa di personale, l'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;
4. confermando il modello procedimentale dell'articolo 1, comma 209, della legge 147/2013 che, come noto, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori interessati;
5. prevedendo la possibilità di prorogare gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto di quelle utilizzabili a seguito di quanto definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, coerentemente al piano di stabilizzazione definito da ciascuna amministrazione. A seguito dell'adozione del prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno note le condizioni necessarie per l'attuazione della relativa disciplina;

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta in data 19/09/2018 tra la Regione Calabria ed il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 1 comma 3 della citata convenzione, il quale prevede che l'importo annuo procapite dell'incentivo pari ad € 9.296,22 riconosciuto dal Ministero è cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali e viene attribuito in tale misura indipendentemente dall'orario di lavoro, se a tempo pieno o parziale per un periodo di quattro anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTI:

- il Decreto Dirigenziale n. 11657 del 18/10/2018 del Registro dei Decreti della Regione Calabria, pubblicato sul BUR del 19/10/2018" avente ad oggetto Piano di Stabilizzazione Lavoratori Socialmente utili e di Pubblica Utilità con annesso avviso pubblico per la presentazione di domande di accesso al contributo ministeriale e regionale, finalizzato alla stabilizzazione occupazionale mediante assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità del Bacino della Regione Calabria;
- Il successivo Decreto Dirigenziale n. 13412 del 19/11/2018 del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali ad oggetto" Modifica ed integrazione decreto n. 11657 del 18/10/2018 ed atti connessi al piano di stabilizzazione Lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, pubblicato sul Burc del 20/11/2018 n. 109;
- il Decreto Dirigenziale Dipartimento Lavoro Regione Calabria n° 10462 del 28.08.2019 con cui sono stati riaperti i termini per la presentazione di istanze di ammissione al finanziamento ministeriale e regionale per assunzioni a tempo indeterminato di LSU e LPU.
- il Decreto Dirigenziale Dipartimento Lavoro Regione Calabria n° 12215 del 09.10.2019 ad oggetto "Riapertura Termini per la presentazione di istanza di ammissione al finanziamento ministeriale e regionale con scadenza 30/11/2019;

DATO ATTO

- che tale decreto prevede l'elargizione a favore dell'Ente stabilizzatore della somma annua di € 13.096,22 pro capite;
- che tali risorse saranno assegnate agli enti pubblici utilizzatori e non utilizzatori di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della Regione Calabria, che procedono all'assunzione dei suddetti lavoratori a tempo indeterminato, già a decorrere dall'anno 2018, previa presentazione della domanda e della documentazione di cui all'articolo 4 del citato decreto;
- che i soggetti ammessi al finanziamento nella prima annualità dovranno effettuare la prevista assunzione a tempo indeterminato, provvedere alla relativa comunicazione obbligatoria on line

di inizio del rapporto di lavoro, effettuare le comunicazioni ai Centri per l'impiego ai fini della cancellazione dei lavoratori dalle relative liste LSU/LPU;

- che il Comune di Acquaro ha partecipato all'avviso de quo e chiesto il contributo previsto per l'assunzione a tempo indeterminato a 18 ore settimanali del personale LSU/LPU attualmente in servizio;

CONSIDERATO che nell'Ente risultano in servizio n. 7 LSU/LPU in categoria B E n. 1 LSU/LPU di categoria C;

DATO ATTO che in seguito alla lettura sistematica delle norme contenute nell'articolo 4 comma 6 e comma 8 del D.L. N. 101/2013 convertito nella legge N. 125/2013 nonché dall'art 20 del D.lgs n. 75/2018 emerge che:

- Per le stabilizzazioni riguardanti le categorie A e B non si applicherebbe il limite di cui all'articolo 35 comma 3 bis del D.Lgs n. 165/2001, per cui le stesse sarebbero soggette all'ordinaria capacità assunzionale;
- Per le stabilizzazioni riguardanti categorie diverse dalla A e dalla B i limiti sono rappresentati oltre che dalla ordinaria capacità assunzionale dal disposto dell'articolo 35 comma 3 bis del decreto di cui sopra (50% della capacità assunzionale da riservare alle stabilizzazioni rispetto all'accesso dall'esterno);
- Tuttavia, per favorire il superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità qualunque sia il loro inquadramento contrattuale, è possibile sommare all'ordinaria capacità assunzionale nei limiti previsti dalla normativa vigente anche i finanziamenti statali o regionali nonché utilizzare la spesa storica, ove sostenibile a regime, di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015/2017;
- che questo Ente ha inoltrato istanza ai sensi dell'art. 1, commi 495-497 L. 160/2019 di partecipazione alla procedura per l'assunzione incentivata, con le risorse statali del FSOE, a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2000, ma che alla data odierna non ha ricevuto alcuna risposta ;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Dipartimento Lavoro Regione Calabria n. 13412 del 19.11.2018 con cui è stato approvato l'avviso pubblico per l'accesso ai finanziamenti finalizzati alla stabilizzazione;

DATO ATTO che questo Comune ha partecipato all'avviso richiedendo l'incentivo per la stabilizzazione dei LSU/LPU contrattualizzati dall'Ente;

DATO ATTO che con comunicazione PROT. SIAR del 11/12/2019 n. 426675 la Regione Calabria – Dipartimento Lavoro- riconosceva al Comune di Acquaro un contributo di € 13.096,22 annuo fino a quiescenza per la stabilizzazione di lavoratori di pubblica utilità ed una quota pro capite di € 3.800,00 fino a quiescenza, da aggiungersi alla quota di € 9.296,22 elargita dal Ministero del Lavoro per quattro anni, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili;.

ACCERTATO:

- che il contributo storicizzato a carico della Regione Calabria è pari ad € 3.800,00 per singolo lavoratore ex Lsu e € 13.096,22 per singolo lavoratore ex Lpu;
- che l'incentivo statale a regime per la stabilizzazione di ogni singolo lavoratore Lsu è pari a €. 9.296,22, a cui deve essere aggiunto il contributo storicizzato a carico della Regione Calabria di € 3.800,00, per singolo lavoratore;

PRESO ATTO che, per attuare i processi di stabilizzazione, anche con contratto a tempo parziale e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, è possibile il pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziare da leggi regionali e dall'eventuale contributo statale concesso permanentemente;

PRECISATO che, ai fini della verifica del rispetto della capacità assunzionale, per i lavoratori LPU deve essere presa in considerazione, come maggiore spesa, la differenza tra la spesa totale dell'assunzione e il contributo regionale storicizzato di € 13.096,22 annui pro capite mentre per i lavoratori LSU dovrà essere considerata la differenza tra il contributo regionale di €. 3.800,00 annui pro capite e il contributo statale di €. 9.296,22 e la spesa dell'assunzione;

RILEVATO che con propria determina n. 60 del 17/08/2020 è stata avviata la procedura di reclutamento per titoli ed esami per la copertura di n° 2 posto di operatori- categoria "B" a tempo indeterminato e parziale n. 18 ore settimanali – part time al 50%, da assegnare al settore tecnico riservato ai soggetti utilizzati come lpu in servizio presso il comune di Acquaro presente nell'elenco regionale di cui all'apposito Decreto Dirigenziale;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per le procedure di stabilizzazione, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 13/07/2020;

TENUTO CONTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n. 25 del 02.11.2007, rilasciato per l'applicazione delle procedure di stabilizzazione previste dal comma 558 dell'art. 1 della legge finanziaria n. 296/2006, ha chiarito, tra l'altro, che, considerando la finalità delle disposizioni previste in materia e trattandosi di assunzione riservata e non aperta, si debba prescindere dai principi del previo esperimento delle procedure di mobilità ex art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che l'Ente ha tuttavia esperito la procedura di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 267/00 in data 21/07/2020 con atto protocollo n. 2266 e che con nota del 03/08/2020 protocollo n. 254860 la Regione Calabria dichiarava l'assenza di personale con i requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 34bis del D.Lgs n. 165/2001;

RICHIAMATA la determina n. 62 del 31/08/2020 con la quale veniva nominata la Commissione esaminatrice per la selezione di cui trattasi;

VISTO

- il verbale n. 2 del 15/01/2021 riportante protocollo n. 103 el 15/01/2021 e gli atti relativi trasmessi dal Presidente della Commissione preposta all'espletamento della procedura di selezione per la copertura di n. 2 (DUE) posti a tempo indeterminato di 18 ore settimanali di cat B, operatore amministrativo da assegnare al SETTORE TECNICO, per il seguito di competenza come previsto dall'Avviso pubblico;

PRESO ATTO Che nessuno dei partecipanti dei partecipanti ha raggiunto il punteggio minimo di 21, necessario ai fini del superamento della prova attitudinale;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** gli atti della procedura di reclutamento della Commissione ed in particolare il verbale n. 2 del 15/01/2021 riportante prot. N. 103 del 15/01/2021 allegato alla presente determinazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** Che nessuno dei partecipanti ha raggiunto il punteggio minimo di 21, necessario ai fini del superamento della prova attitudinale per la stabilizzazione di N. 02 Operatori con contratto a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali - categoria "B" a tempo indeterminato e parziale n. 18 ore settimanali – part time al 50%, da assegnare al **SETTORE TECNICO** riservato ai soggetti utilizzati come LSU/LPU;
3. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione degli idonei all'Albo Pretorio on line e su Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso questo provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-LL.PP.
F.to Arch. Michele Gagliardi